



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE I "COMUNICAZIONI ELETTRONICHE AD USO PUBBLICO E PRIVATO. SICUREZZA RETI E TUTELA COMUNICAZIONI.
COMITATO MEDIA E MINORI"



LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE TEMPORANEA

SOMMARIO

1. Introduzione
2. Come richiedere l'autorizzazione generale temporanea ad uso privato
Moduli di richiesta autorizzazione temporanea:
 - a) Richiesta autorizzazione temporanea frequenze ad uso privato
 - b) Richiesta uso temporaneo radiomicrofoni in banda collettiva
3. Contributi dovuti e modalità di pagamento (uso privato)
4. Specifiche tecniche per la richiesta di frequenze ad uso privato. Raccomandazioni d'uso
5. Uso apparecchiature radio a corto raggio (SRD)
6. Norme di riferimento



1. INTRODUZIONE

1.1 Uffici coinvolti del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy):

- D.G.S.C.E.R.P. - "DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE AD USO PUBBLICO E PRIVATO. SICUREZZA RETI E TUTELA COMUNICAZIONI. COMITATO MEDIA E MINORI – *Divisione I ed Ispettorati Territoriali*;
- D.G.T.C.S.I.-I.S.C.T.I. - "DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA. ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE– *Divisione VII*.

1.2 Autorizzazioni generali temporanee

Per l'attività di installazione ed esercizio temporaneo di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato per periodi inferiori ad un anno, la normativa italiana prevede il rilascio delle seguenti autorizzazioni temporanee:

- I. Autorizzazione generale temporanea con conferimento del diritto individuale d'uso di frequenze (individuata ed assegnata dalla D.G.T.C.S.I.-I.S.C.T.I., Divisione VII) rilasciata dalla Divisione I della D.G.S.C.E.R.P.;
- II. Autorizzazione generale temporanea per l'impiego di bande collettive con utilizzo di apparati di debole potenza e/o a corto raggio - ad esempio radiomicrofoni professionali - aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (valutazioni tecniche a cura della D.G.T.C.S.I.-I.S.C.T.I., Divisione VII) rilasciata dalla Divisione I della D.G.S.C.E.R.P..

PER IL RILASCIO DELLE PREDETTE AUTORIZZAZIONI È DOVUTO IL PAGAMENTO DI DIRITTI AMMINISTRATIVI E/O CONTRIBUTI.

L'USO DELLE FREQUENZE SENZA AUTORIZZAZIONE È SANZIONATO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

È NECESSARIO INVIARE LA RICHIESTA PREFERIBILMENTE ALMENO 15 GIORNI PRIMA RISPETTO AL GIORNO IN CUI SI INTENDE USARE LE FREQUENZE, CIÒ AL FINE DI CONSENTIRE L'ESAME RADIOELETTRICO E I NECESSARI COORDINAMENTI CON I GESTORI DELLE BANDE DI FREQUENZA;

2. COME RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE GENERALE TEMPORANEA AD USO PRIVATO

2.1. Compilazione della domanda

I moduli di domanda sono reperibili sul sito del Ministero:

- *Versione in lingua italiana:*
<https://www.mimit.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-impres/autorizzazioni-temporanee-uso-frequenze>
- *Versione in lingua inglese:*
<https://www.mimit.gov.it/index.php/en/media-tools/documents/temporary-frequencies-use>

• **CON DIRITTO D'USO DI FREQUENZE**

L'utente redige e firma il modulo di domanda "RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA FREQUENZE AD USO PRIVATO", inserendo i dati amministrativi richiesti (prima pagina) e compilando, per ogni radiocollegamento, la relativa scheda tecnica (seconda pagina).

• **SENZA DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER UTILIZZO DI RADIOMICROFONI PROFESSIONALI IN BANDA AD USO COLLETTIVO** (vedi punto 4.2, lett. b)

L'utente redige e firma il modulo "RICHIESTA USO TEMPORANEO RADIOMICROFONI IN BANDA COLLETTIVA", inserendo i dati amministrativi richiesti (prima pagina) e indicando per ogni apparato le caratteristiche tecniche elencate nella seconda parte del modulo reperibile sul sito del Ministero.

2.2 Trasmissione domanda

L'utente invia il modulo, compilato in ogni sua parte, all'indirizzo di posta elettronica riservato alla ricezione delle richieste: frq.temp@mise.gov.it

AVVERTENZE:

- **Indicare nel modulo un recapito e-mail supplementare;**
- **Indicare sempre nell'oggetto di ogni corrispondenza il numero identificativo che il Ministero comunicherà all'utente alla ricezione della domanda.**

3. CONTRIBUTI DOVUTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 Contributi dovuti per le tipologie di collegamento più diffuse (ai sensi dell'allegato 25 al d.lgs. n. 259 del 01/08/2003):

Autorizzazione Generale Temporanea con conferimento del diritto d'uso di frequenze Importo dovuto per ogni quindici giorni o frazione di durata
€ 300,00 per l'uso di un canale (come definito al punto 4.1) ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
€ 600,00 per l'uso di un canale (come definito al punto 4.1) ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza di banda oltre 12,5 kHz e fino a 25 kHz, per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
€ 630,00 per l'uso di radio camera o/e apparati in ausilio alla radiodiffusione e produzione (v. punto 4.3) che impegnano un canale unidirezionale superiore a 1 GHz e fino a 10 GHz, con larghezza di banda inferiore o uguale a 7 MHz, per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
€ 720,00 per l'uso di radio camera o/e apparati in ausilio alla radiodiffusione e produzione (v. punto 4.3) che impegnano un canale unidirezionale superiore a 1 GHz e fino a 10 GHz, con larghezza di banda oltre 7 MHz e fino a 14 MHz, per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
€ 810,00 per l'uso di radio camera o/e apparati in ausilio alla radiodiffusione e produzione (v. punto 4.3) che impegnano un canale unidirezionale superiore a 1 GHz e fino a 10 GHz, con larghezza di banda maggiore di 14 MHz e fino a 28 MHz, per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
€ 250,00 per collegamento audio a larga banda in ausilio alla radiodiffusione, con utilizzo di apparati di massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5W che impegnano una frequenza da oltre 30 MHz e fino a 1000 MHz, con larghezza di banda 100 kHz e per lunghezza del collegamento unidirezionale fino a 15 km (vedi punto 4.2 lett. a);
€ 500,00 per collegamento audio a larga banda in ausilio alla radiodiffusione, con utilizzo di apparati di massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5W che impegnano una frequenza da oltre 30 MHz e fino a 1000 MHz con larghezza di banda 200 kHz e per lunghezza del collegamento unidirezionale fino a 15 km (vedi punto 4.2 lett. a).

Autorizzazioni Generali per l'uso di radiomicrofoni professionali con e.r.p. fino a 50mW che impiegano bande di frequenza di tipo collettivo per un periodo inferiore ad un anno (vedi punto 4.2 lett. b)
€ 50,00 da 1 a 5 apparati
€ 70,00 da 6 a 10 apparati
€ 140,00 da 11 a 15 apparati
€ 200,00 da 16 a 100 apparati
€ 300,00 per oltre 100 apparati

3.2 Modalità di pagamento

Il Ministero comunica all'utente l'esatto importo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione generale temporanea.

➤ **Pagamento in Italia:**

Bonifico bancario SEPA intestato alla "TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO" – codice IBAN IT 08 C 07601 03200 000011026010, indicando nella causale obbligatoria il numero identificativo assegnato alla domanda.

➤ **Pagamenti dall'estero:**

Bonifico bancario in valuta euro intestato alla "TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO" code BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX – code IBAN: IT08 C076 0103 2000 00011026010, indicando nella causale obbligatoria il numero identificativo assegnato alla domanda.

4. SPECIFICHE TECNICHE PER LA RICHIESTA DI FREQUENZE AD USO PRIVATO

4.1 Frequenze destinate al servizio radiomobile terrestre (artt. 4 e 5 del D.M.162/1997):

- I. Le assegnazioni di frequenze alle stazioni del servizio mobile terrestre operanti in simplex ad una frequenza devono essere fatte utilizzando le frequenze contenute nelle bande seguenti (la canalizzazione vigente è 12,5 kHz):

- a. banda VHF:

44,6 - 45 MHz
160,0125 - 160,6000 MHz
164,6125 - 165,3875 MHz
169,4000 - 169,9875 MHz

Oltre alle suddette bande sono riservate ai collegamenti in simplex ad una frequenza anche le frequenze sotto indicate (valori in MHz):

1) 156,2875 156,3000; 156,3125 156,3625 156,3750; 156,3875; 156,4000;
156,4125; 156,4250; 156,4375; 156,4500; 156,4675; 156,4750; 156,4875;
156,5000; 156,5250; 156,5500; 156,5625; 156,5750; 156,5875; 156,6000;
156,6125; 156,6250; 156,6375; 156,6500; 156,6625; 156,6750; 156,6875;
156,7000; 156,7125; 156,7250; 156,7375; 156,7500; 156,7625 156,7750;
156,8250; 156,8375 156,8500; 156,8625; 156,8500;

2) 160,8875 160,9000; 160,9125; 160,9625; 160,9750; 160,9875; 161,0000;
161,0250; 161,0375; 161,0500; 161,0625; 161 0750; 161,1000; 161,1250;
161,1375; 161,1500; 161,1625; 161,1750; 161,1875; 161,2000; 161,2125;
161,2250; 161,2375; 161,2500; 161,2625; 161,2750; 161,2875; 161,3000;
161,3125; 161,3250; 161,3375; 161,3500; 161,3625; 161,3750; 161,3875;
161,4000; 161,4125; 161,4250; 161,4375; 161,4500; 161,4675; 161,4750;



b. banda UHF:

440,0000 – 442,9875 MHz
445,0000 – 445,9875 MHz
450,3875 - 450,5000 MHz
460,3875 - 460,5000 MHz

II. Le assegnazioni di frequenze alle stazioni del servizio mobile terrestre operanti in duplex o in simplex a due frequenze debbono essere effettuate utilizzando le frequenze delle bande seguenti (la canalizzazione vigente è 12,5 kHz):

a. banda VHF:

- emissioni delle stazioni mobili:

39 - 40 MHz
156,0250 - 156,2750 MHz
156,3250 - 156,3500 MHz
156,8875 - 160,0000 MHz
165,4000 - 166,2125 MHz
167,2250 - 169,3875 MHz

- emissioni delle stazioni di base o ripetitrici:

43,6 - 44,6 MHz
160,6125 - 160,8750 MHz
160,9250 - 160,9500 MHz
161,4875 - 164,6000 MHz
170,0000 - 170,8125 MHz
171,8250 - 173,9875 MHz

b. banda UHF

servizio fisso:

436,2125 - 439,9875 MHz
446,2125 - 449,9875 MHz

servizio mobile:

- emissioni delle stazioni mobili:

450,0125 - 450,3750 MHz
450,5125 - 459,9875 MHz

- emissioni delle stazioni di base ripetitrici:

460,0125 - 460,3750 MHz
460,5125 - 469,9875 MHz

Si precisa che potranno essere valutate positivamente anche richieste ricadenti in altre bande di frequenze, tali richieste dovranno necessariamente essere coordinate con i gestori di tali bande (Ministero della Difesa, ecc) o con gli utilizzatori di dette frequenze.

Le seguenti bande di frequenza: 148 – 156 MHz, le porzioni di banda 166,2250 – 167,2125 e 170,8250 – 171,8125 MHz, la banda 410 – 430 MHz, sono gestite dal Ministero della Difesa e l'assegnazione di frequenze in tale banda è subordinata al rilascio del nulla osta previo coordinamento, per cui è necessario inviare la richiesta di autorizzazione **almeno 30 giorni prima** dalla data di inizio dell'uso temporaneo, indicando anche un elenco di frequenze alternative.

In caso di diniego da parte del predetto Ministero della Difesa, le frequenze richieste verranno assegnate da questo MIMIT nella disponibilità delle bande di frequenza di propria pertinenza.

La mancanza del rispetto della tempistica sopra indicata non garantisce il rilascio dell'autorizzazione nei termini richiesti.

4.2 Collegamenti audio in ausilio alla radiodiffusione (PMSE)

In Italia le bande di frequenze che vanno da 174-223 MHz e da 470 MHz a 694 MHz sono destinate, come servizio primario, alla radiodiffusione televisiva in tecnica digitale. Nelle medesime bande è previsto con statuto secondario l'uso di radiomicrofoni professionali e di apparati per collegamenti audio a larga banda, e tutti gli apparati audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE). Pertanto per questi ultimi servizi, ove necessari il diritto uso di frequenza, è necessaria un'analisi del panorama radioelettrico dell'area interessata per non causare interferenze pregiudizievoli al servizio primario.

- a) **Gli apparati in ausilio alla radiodiffusione per collegamenti audio a larga banda temporanei** con massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5 W, conformi alla norma tecnica ETSI EN 300 454, sono soggetti al regime di autorizzazione generale con rilascio del relativo diritto individuale d'uso nelle bande di frequenze 174-223 MHz e 470-694 MHz, e nelle porzioni di banda 694-698 MHz e 736-738 MHz, ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera a), numero 1), del Codice delle comunicazioni elettroniche e come specificato nelle note 87A e 87B del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze.

Le stazioni di tale servizio non devono causare interferenze pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione, né pretendere protezione da questo.

Frequenze suggerite (in MHz) per agevolare il coordinamento:

478	486	494	502	510	518	526	534	542	550
558	566	574	582	590	598	606	614	622	630
638	646	654	662	670	678	686	694		

Si avverte che, a causa della scarsa risorsa frequenziale, potrebbero verificarsi difficoltà nell'individuare frequenze utilizzabili ai suddetti scopi.

- b) **I radiomicrofoni professionali**, utilizzanti frequenze ad uso collettivo (**senza alcun diritto di protezione**) nelle bande 174-223 MHz e 470-694 MHz, nelle porzioni di banda 694-698 MHz e 736-738 MHz, nelle bande di frequenze 823-832 MHz e 1785-1805 MHz, con massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 50 mW, e aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-

03 (Annesso 10), sono soggetti al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3), del Codice delle comunicazioni elettroniche, come specificato nella nota 87A del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze.

Ovvero gli apparati di cui sopra non sono soggetti al diritto d'uso di una specifica frequenza purché conformi alla norma tecnica ETSI EN 300 422 e rispettino quanto indicato nell'interfaccia 10 del Decreto 23 settembre 2010 recante "Specifiche tecniche dell'interfaccia radio"

Infine "La banda di frequenze 863-865 MHz e la porzione di banda 1795-1800 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a sistemi audio, con trasmissione continua o ad alto ciclo di funzionamento, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10) massima potenza e.r.p. 10 mW.

Come specificato nelle note 110 e 141 del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

4.3 Collegamenti video in ausilio alla radiodiffusione e produzione

Nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (P.N.R.F.) i collegamenti temporanei video in ausilio al servizio di radiodiffusione e produzione (denominati SAB e SAP) sono previsti con statuto secondario all'interno di bande di frequenze riservate ad altri servizi primari. Pertanto l'uso di frequenze per collegamenti temporanei è subordinato al positivo coordinamento con gli utilizzatori primari, tra i quali il Ministero della Difesa, per non causare interferenze pregiudizievoli al servizio primario.

Si avverte che, a causa della scarsa risorsa frequenziale, potrebbero verificarsi difficoltà nell'individuare frequenze utilizzabili ai suddetti scopi.

Bande di frequenze previste

Per i collegamenti temporanei video in ausilio al servizio di radiodiffusione e produzione (es. radio camere), possono essere richieste frequenze nelle seguenti bande (in MHz):

2010,0000 ÷ 2025,0000
2040,0000 ÷ 2110,0000
2215,0000 ÷ 2500,0000
3100,0000 ÷ 3435,0000
3500,0000 ÷ 3535,0000
5850,0000 ÷ 7500,0000
10000,0000 ÷ 10680,0000
11700,0000 ÷ 12,500,0000

Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259 e successive modifiche.

5. USO APPARECCHIATURE RADIO A CORTO RAGGIO (SRD)

Le apparecchiature a corto raggio SRD (*Short range devices*) – radiotrasmittitori che trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza, che utilizzano lo spettro in modo collettivo, senza diritto a protezione e su base di non interferenza ai servizi di radiocomunicazione – sono prevalentemente di libero uso. Tali applicazioni devono rispettare le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (valutazioni tecniche a cura della D.G.T.C.S.I.-I.S.C.T.I., Divisione VII).

6. NORME DI RIFERIMENTO

Principali norme di riferimento:

- D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 e s.m. recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
- D.M. 31 agosto 2022 recante il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;
- D.M. 17 aprile 1997 n. 162 “Regolamento concernente modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 recante la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati”;
- D.M. 23 settembre 2010 “Modifica al decreto 10 gennaio 2005 recante specifiche tecniche delle interfacce radio regolamentate”;
- D.M. 4 novembre 2010 Informazioni sull’uso dello spettro radio -apparati a corto raggio (SRD);
- Direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

In occasione di grandi eventi o per garantire una gestione ed un utilizzo efficiente e armonizzato dello spettro radio, è facoltà del MIMIT valutare la necessità di applicare eventuali deroghe a tali linee guida, fermo restando il rispetto del quadro normativo vigente nazionale ed internazionale.



Cabina della Motonave Elettra di Guglielmo Marconi ricostruita all'interno del Museo delle Telecomunicazioni